

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3095/85 DELLA COMMISSIONE****del 6 novembre 1985****relativo alla fornitura di riso alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 25,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 6 maggio 1985 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore delle ONG ha assegnato a questo organismo 1 899 t di cereali da fornire fob;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultima dal regolamento (CEE) n.

3323/81<sup>(5)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

*ALLEGATO*

1. **Programma di esecuzione :** 1985.
2. **Beneficiario :** ONG (Euronaid, PO Box 77, NL-2340 DB Oegstgeest, telex 30223).
3. **Luogo o paese di destinazione :** Burkina Faso, Filippine, Kenia, Senegal.
4. **Prodotto da mobilitare :** riso lavorato a grani lunghi (non-parboiled).
5. **Quantitativo totale :** 655 t (1 899 t di cereali).
6. **Numero di partite :** 4 (A: 100 t; B: 200 t; C: 170 t; D: 185 t).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**  
Ente nazionale risi, piazza Pio XI 1, Milano (telex 334032).
8. **Mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - umidità : 15 % ;
  - rotture di riso : massimo 5 % ;
  - grani gessati : massimo 5 % ;
  - grani striati rossi : massimo 3 % ;
  - grani violati : massimo 1,5 % ;
  - grani macchiati : massimo 1 % ;
  - grani gialli : massimo 0,050 % ;
  - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento :**
  - in sacchi nuovi :
    - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g,
    - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
    - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
      - A : 100 t  
« DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / BURKINA FASO / RIZ / CATHWELL / 50141 / OUAGADOUGOU VIA ABIDJAN / ACTION DE CRS / POUR DISTRIBUTION GRATUITE ».
      - B : 200 t  
« GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / PHILIPPINES / RICE / CATHWELL / 50146 / LEGASPI / ACTION OF CRS / FOR FREE DISTRIBUTION ».
      - C : 170 t  
« GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / KENYA / RICE / CATHWELL / 50144 / NAIROBI VIA MOMBASA / ACTION OF CRS / FOR FREE DISTRIBUTION ».
      - D : 185 t  
« DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / SÉNÉGAL / RIZ / CATHWEL / 50148 / ACTION DE CRS / POUR DISTRIBUTION GRATUITE ».
11. **Porto d'imbarco :**  
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna :** fob.
13. **Porto di sbarco :** —

14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 18 novembre 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** 1 — 31 dicembre 1985.
17. **Importo della cauzione :** 12 ECU/t.

*Note*

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
  2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
  3. Duplicato della fattura originale a :  
Messrs. M.H. Schutz BV  
Postbus 1438  
Blaak 16  
3000 BK Rotterdam/Holland.
  4. La parte « A », deve essere consegnata in contenitori di 20 piedi « FCL/LCL shipper's count-load and stowage ».
-